



ROMA
07 MARZO 2024

Il programma nazionale ECM, triennio 2023/2025

Dott. Agostino Tullo

UOC Formazione ECM



Obbligo Formativo

Triennio 2023/2025

Delibera n. 2/2023

1. Definizione dell'obbligo formativo

Cfr. Accordo S/R 2 febbraio 2017 art. 8, lett. e) prevede che la Commissione nazionale per la formazione continua stabilisca il numero dei crediti formativi nel triennio

1. Spostamento crediti al triennio 2020/2022

Cfr «decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, come convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, il quale, all'art. 5 bis, comma 1 bis, stabilisce, che “[...] [i]l termine per l'assolvimento dell'obbligo formativo, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per il triennio 2020-2022 è prorogato al 31 dicembre 2023. Il triennio formativo 2023-2025 ed il relativo obbligo formativo hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2023” e che “[...] [l]a certificazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo per i trienni 2014-2016 e 2017-2019 può essere conseguita, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso crediti compensativi definiti con provvedimento della Commissione nazionale per la formazione continua”

1. Definizione dell'obbligo formativo

1. L'obbligo formativo per il triennio 2023-2025 è pari a **150 crediti formativi**, fatte salve le decisioni della Commissione nazionale in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.
2. Per il triennio 2023-2025 si applicano le riduzioni dell'obbligo formativo già previste per i trienni precedenti dalle seguenti disposizioni:
 - Delibera della Commissione Nazionale per la formazione continua del 23.09.2021 in materia di "**Dossier formativo**";
 - Paragrafo **1.1. n. 1) e 2)** del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.

Paragrafo 1.1. n. 1) e 2) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario

La riduzione dell'obbligo formativo per il triennio 2017-2019 viene applicata:

1. nella misura di 30 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150;
2. nella misura di 15 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 80 e 120;



Delibera sulla riduzione dell'obbligo formativo per i professionisti che hanno svolto la loro attività professionale nei territori dei comuni coinvolti dall'emergenza dovuta agli eventi alluvionali

- 1. Delibera n. 3/2023**
- 2. Delibera n. 1/2024**

Premessa

Decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 coordinato con la legge di conversione 31 luglio 2023, n. 100 recante: «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché' disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi.» ed in particolare l'art. 13, comma 2, nella parte in cui afferma “ *I crediti formativi del triennio 2023-2025, da acquisire, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno svolto in maniera documentata la loro attività professionale nei territori dei comuni indicati nell'allegato 1 durante il periodo dell'emergenza. Il conseguimento di tali crediti è computato proporzionalmente al periodo di attività svolta su base annua*”.

1. Delibera n. 3/2023

1. Di dare mandato al COGEAPS di procedere con l'applicazione, per il triennio 2023/2025, di una riduzione pari a 1/3 dell'obbligo formativo individuale triennale ai professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3 residenti nei territori dei comuni indicati nell'allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 coordinato con la legge di conversione 31 luglio 2023, n. 100.
2. Per professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, non residenti nei territori dei comuni indicati nell'allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 coordinato con la legge di conversione 31 luglio 2023, n. 100, che hanno svolto in maniera documentata la loro attività professionale nei territori sopra richiamati, durante il periodo dell'emergenza, è riconosciuta una riduzione pari massimo ad un terzo dell'obbligo formativo individuale (triennio 2023/2025). La riduzione è computata proporzionalmente ai giorni di attività lavorativa svolti su base annua durante il periodo dell'emergenza e, comunque, nel limite massimo di un terzo dell'obbligo formativo triennale individuale. La riduzione così calcolata è arrotondata al numero intero più vicino e in caso di equidistanza è arrotondata per eccesso.
3. Per il riconoscimento della riduzione di cui al comma 2, i professionisti sanitari dovranno, all'interno dell'apposita sezione del portale Co.Ge.A.P.S., entro il 31 dicembre 2025, dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui alla vigente normativa.

Allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 coordinato con la legge di conversione 31 luglio 2023, n.100

- **Emilia Romagna;**
- **Marche**
- **Toscana (provincia Firenze)**

Delibera n. 1/2024

Estende quanto previsto dalla precedente delibera alle province di Firenze, Pistoia, Prato, Pisa e Livorno

Regole generali in tema di dossier

1. Bonus attribuiti:

30 Crediti

Per la costruzione

20 Crediti

In caso di soddisfacimento del dossier (triennio successivo)

Soggetti abilitati alla costruzione

Dossier Formativo di Gruppo

- **Aziende pubbliche e private**
- **Ordini e Federazioni**

Dossier Individuale

- **Il singolo professionista**

Delibera Dossier Formativo

- 1. Con riguardo al triennio formativo 2023 – 2025, la costruzione del dossier formativo individuale e di gruppo è consentita unicamente nel primo e nel secondo anno del triennio (2023 – 2024).**
- 2. I dossier costruiti nel 2023 e 2024 ricomprenderanno al proprio interno tutte le partecipazioni svolte nel triennio 2023 – 2025.**
- 3. Ai fini della realizzazione del dossier formativo individuale e di gruppo, non saranno in alcun caso utilizzabili i crediti soggetti a spostamento tra i trienni formativi secondo quanto previsto dalle decisioni della Commissione Nazionale per la Formazione Continua.**